

DICHIARAZIONI

Credito d'imposta per erogazioni alla cultura nel modello Redditi SC 2017

di Luca Mambrin

Ai sensi dell'[articolo 1 del D.L. 83/2014](#), noto come decreto "Cult-Turismo", è stato istituito un **credito d'imposta** in favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali a sostegno della cultura**, detto "**art-bonus**". Tale credito d'imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro effettuate:

- a sostegno di interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche nel caso siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
- a sostegno degli istituti e **dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali);
- a sostegno delle **fondazioni lirico – sinfoniche e dei teatri di tradizione**;
- per la realizzazione di **nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Ai sensi dell'[articolo 17 del D.L. 189/2016](#), il **credito d'imposta** spetta anche per le **erogazioni liberali effettuate** a decorrere **dal 19 ottobre 2016**:

- a favore del **Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo** per interventi di **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali** di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge anche appartenenti a enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del codice di cui al [D.Lgs. 42/2004](#);
- per il **sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure** e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i **soggetti** (persone fisiche, professionisti, imprenditori, società, enti commerciali e non commerciali), indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.

Il credito d'imposta, inizialmente introdotto per il triennio 2014-2016 è stato confermato **a regime dalla Legge 208/2015** e spetta nella misura del **65%** delle erogazioni liberali in

denaro ma effettuate entro **specifici limiti** diversi a seconda della tipologia di contribuente che fa l'erogazione:

- **entro il 15% del reddito imponibile**, se l'erogazione è effettuata dalle **persone fisiche** ed **dagli enti che non svolgono attività commerciale**.
- **entro il 5 per mille dei ricavi**, per i **titolari di reddito d'impresa**. Ai fini della quantificazione del limite del 5 per mille dei ricavi annui, si deve far riferimento ai ricavi di cui all'[articolo 85](#) e all'[articolo 57 del Tuir](#).

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta **non spettano le deduzioni** di cui all'[articolo 100, comma 2, lettere f\) e g\)](#) del Tuir. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Il credito di imposta:

- è ripartito in **tre quote annuali** di pari importo;
- è **utilizzabile**, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione con modello F24 a decorrere **dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito è maturato**, con il codice **tributo 6842**;
- **non concorre alla formazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap;
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di **interessi passivi deducibili** dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 61 del Tuir](#);
- **non rileva** ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'[articolo 109, comma 5](#), del Tuir;
- **non è soggetto** ai limiti previsti dall'[articolo 1, comma 53, della L. 244/2007](#) e può essere utilizzato per importi superiori ad euro 250.000;
- **non si applica il limite generale di compensabilità** dei crediti di imposta e contributi di cui all'[articolo 34 della L. 388/2000](#), pari a 700.000 euro.

Nel caso di società di capitali che hanno effettuato nel corso del periodo d'imposta erogazioni liberali sarà necessaria la compilazione del **quadro RU** del modello Redditi SC 2017.

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Anno presentazione istanza
RU1		1	3
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00) 3 ,00		
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini		
	Ritenute 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00		
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 202/73 2 ,00	
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

Il credito deve essere identificato con il **codice "A3"** da indicare alla colonna 1 del rigo RU1.

Potranno poi essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12, e, in particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va **indicato l'ammontare del credito maturato** corrispondente al **65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016 entro il limite del 5 per mille dei ricavi**.

Seminario di specializzazione

**REGIMI AGEVOLATIVI PER LE PERSONE FISICHE
 CHE SI TRASFERISCONO IN ITALIA**

Scopri le sedi in programmazione >